



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 78 del 20/08/2024

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

Hash:

DEL_DECP_78_2024.pdf.p7m

2FA8B9A761A4FBDA8E3F27418ECFFF465D300A184322DE0A4413D65B3548D469D4B03AD
41CB34A33C084857BCB56962DD1BC1F90EC1A4E4421A20A60B53980B3

Allegato A.pdf.p7m

84DA4A545FEF0B067827376A653DE83A529BB724376CD4E0E1684EC1F866851C0C57A541
88A387FC957082E1EEF9B3161ED151730C8A7226F3E1DDCA695CDB74

Allegato B.pdf.p7m

232DDD690EFB83AEA1D31E21218380D36BA2E77074F5A8D825357B8BD06F8524BB4214A
899BAB680CA59C7969BA1A1F91050A39BE844C9F5066DDEA4DF49B5B6



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2316 del 2024

Decreto nr. 78/2024

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

IL PRESIDENTE

nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

con l'assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTI gli artt. 11 bis, 11 ter, 11 quater ed 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 come modificato successivamente, con particolare riferimento al D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilendo altresì che il bilancio consolidato deve essere approvato il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della (Giunta Provinciale), i cui poteri sono assunti dal Presidente dell'Ente Provincia ai sensi della L. 56/2014;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono state considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sono considerate partecipate tutte le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa dei voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20% o al 10% se la società è quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta;

CONSIDERATO che dal 2024, con riferimento all'esercizio 2023, gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dal DM 11.08.2017 che interessano l'esercizio 2017 e quelle che interessano a partire dall'esercizio 2018;

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Provincia di Pisa sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

DATO ATTO che, la Provincia di Pisa con:

-decreto presidenziale n. 105 del 18/09/2018 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2017;

-decreto presidenziale n. 116 del 22/10/2018 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2017 – Rettifica;

-decreto presidenziale n. 109 del 21/09/2018 ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2017;

-decreto presidenziale n. 109 del 19/09/2019 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2018;

-delibera di consiglio n. 32 del 25/09/2019 ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2018, a fini conoscitivi, in quanto non obbligata alla predisposizione;

-decreto presidenziale n. 90 del 16/09/2020 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2019;

-decreto del presidente n. 78 del 06/09/2021 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2020;

-decreto del presidente n. 92 del 21/09/2022 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2021;

-decreto del presidente n. 93 del 13/09/2023 ha provveduto alla individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica e del Perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2022;

DATO inoltre atto della delibera del Consiglio provinciale n. 51 del 27/12/23 "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

DATO ATTO CHE il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011 all'art. 23, ha disciplinato che sulla base dei risultati della sperimentazione verrà valutato se comprendere tra le Società partecipate anche quelle nelle quali l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea pari a superiori al 20% e dato atto che per la Provincia di Pisa, le Società indirette, non possono che risultare irrilevanti, in considerazione della irrilevanza della partecipazione diretta stessa;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pisa”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi ai quali la Provincia ha partecipato nell’anno 2022:

<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>% partecipazione</i>
Società controllata	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l	Società a responsabilità limitata	99,664
Società partecipata	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748
Società partecipata	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	27,140
Società partecipata	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.	Società per azioni	0,997
Società partecipata	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081
Società partecipata	TOSCANA AEROPORTI S.p.A.	Società per azioni	4,910

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” della Provincia di Pisa, la soglia di rilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto provinciale dell’anno 2023, ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata la seguente:

Dati rendiconto Provincia di Pisa	Anno 2023	Soglia di Rilevanza 3%
Totale attivo	379.281.792,36	11.378.453,77
Totale Patrimonio Netto	221.808.671,38	6.654.260,14
Totale componenti positivi della Gestione	68.228.598,02	2.046.857,94

Effettuata la verifica della soglia di irrilevanza dei dati della Provincia sugli enti e Società controllati e partecipati e non cessati nel 2023 (Allegato A);

RILEVATO ALTRESI’ che le “Società controllate e partecipate”, oltre a presentare un’incidenza inferiore al 3% per tutti e tre i parametri di cui al principio sopra citato, non presentano bilanci che possono considerarsi “significativi” ai fini del bilancio consolidato in quanto non sono affidatarie di alcun servizio da parte dell’Ente;

Visto il decreto presidenziale n. 73 del 30/07/2024 “ Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 ottobre 2024”;

Visto il parere dei Sindaci Revisori, allegato al presente decreto (All. B);

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

DECRETA

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa” per l’esercizio finanziario 2023, i seguenti organismi partecipati (elenco soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio) con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo:

<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>% partecipazione</i>
Società controllata	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l	Società a responsabilità limitata	99,664
Società partecipata	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748
Società partecipata	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	27,140
Società partecipata	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.	Società per azioni	0,997
Società partecipata	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081
Società partecipata	TOSCANA AEROPORTI S.p.A.	Società per azioni	4,910

2. Di prendere atto delle seguenti verifiche della soglia di rilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa (Allegato A);
3. Di dare atto, che secondo i criteri di cui all’allegato n. 4/4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i non sussiste, all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pisa, obbligo di approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2023;
4. Di dare atto che la sommatoria di tutte le altre partecipate e/o controllate presenta, complessivamente, una incidenza inferiore al 10% irrilevante rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;
5. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori

Allegato A

Tipologia	Denominazione	Forma giuridica	% part.ne	Attivo	Patrimonio netto	Ricavi (Valore della produzione)	Attivo % su E.L.	PN % su E.L.	Ricavi % su E.L.	Totale %
										Totale %
Società controllate	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l.	Società a responsabilità limitata	99,664	673.777,48	533.942,90	5.234.322,38	0,18	0,24	7,67	8,09
Società partecipate	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748	8.398.782,14	4.084.681,30	796.023,54	2,214	1,842	1,167	5,22
Società partecipata	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	27,14	377.245,19	241.345,71	144.221,96	0,099	0,109	0,211	0,42
Società partecipate	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.	Società per azioni	0,997	1.017.750,45	3.337.854,86	83.319,05	0,268	1,505	0,122	1,90
Società partecipate	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081	886.586,96	359.633,24	179.183,07	0,234	0,162	0,263	0,66
Società partecipate	TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (Società quotata non considerata ai sensi dell'art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011 per gli esercizi 2015-2017)	Società per azioni	4,91	14.690,77	4.925,66	5.636,78	0,004	0,002	0,008	0,01
Totale							2,997	3,860	9,443	

Dati rendiconto Provincia di Pisa	Anno 2023	Soglia di Rilevanza 3%
Totale attivo	379.281.792,36	11.378.453,77
Totale Patrimonio Netto	221.808.671,38	6.654.260,14
Totale componenti positivi della Gestione	68.228.598,02	2.046.857,94



PROVINCIA DI PISA

Collegio Revisori dei Conti

Via Nenni n. 30
56100 PISA

Verbale n.85

del 7 agosto 2024

Oggetto: Parere sul Decreto Presidenziale n. 2316/2024 avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023”

Il Collegio, composto dai Sigg.:

- dott. Giacomo Orazzini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- dott. Luca Turchi in qualità di componente
- rag. Massimo Cateni in qualità di componente,

Vista la bozza di Decreto presidenziale n. 2316/2024 “INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023”, pervenuto in copia via mail in data 5 agosto 2024;

Premesse

Il **decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011** è stato emanato per armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei relativi organismi. Questo decreto si basa sugli articoli 1 e 2 della **legge n. 42 del 5 maggio 2009**. L'**articolo 11-bis** del decreto richiede agli enti locali di redigere un bilancio consolidato che includa enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate. Questo bilancio deve essere conforme ai criteri del principio applicato, come specificato nell'allegato 4/4 del decreto.

Normative e Principi Rilevanti

Gli **articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011**, modificati dal **D.Lgs. 126/2014**, sono fondamentali per la regolamentazione del bilancio consolidato. Il **principio contabile** incluso nell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 definisce le procedure operative per la preparazione del bilancio consolidato, che deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Procedure per il Bilancio Consolidato

In conformità con il punto 3 del principio contabile, gli enti capogruppo devono determinare il perimetro di consolidamento dei conti. Questo processo prevede la creazione di due elenchi:

1. **Enti, aziende e società del gruppo amministrazione pubblica:** questi sono considerati parte dell'organizzazione centrale.
2. **Enti, aziende e società incluse nel bilancio consolidato del gruppo:** questi enti sono considerati nel bilancio consolidato.

La **Giunta Provinciale**, guidata dal Presidente dell'Ente Provincia ai sensi della **Legge n. 56/2014**, deve approvare tali elenchi e i loro aggiornamenti.

Componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica

Il gruppo comprende vari enti e società, tra cui:

1. **Organismi Strumentali della Capogruppo:** definiti come parte delle strutture organizzative dell'ente capogruppo secondo l'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011.
2. **Enti Strumentali Controllati:** enti pubblici e privati su cui l'amministrazione ha un controllo significativo, come descritto nell'articolo 11 ter del D.Lgs. 118/2011. Questo controllo può includere la maggioranza dei voti, la nomina di componenti decisionali, l'obbligo di coprire disavanzi, e l'esercizio di influenza dominante.
3. **Enti Strumentali Partecipati:** enti nei quali l'amministrazione ha una partecipazione ma non soddisfa i criteri di controllo totale.
4. **Società Controllate:** società dove l'amministrazione possiede la maggioranza dei voti, inclusi i patti parasociali, o detiene un'influenza dominante tramite contratti o clausole statutarie.
5. **Società Partecipate:** società che forniscono servizi pubblici e nelle quali l'ente locale ha una partecipazione significativa (dal 2018, pari o superiore al 20%, o 10% se quotate).

Esclusioni dal Bilancio Consolidato

Dal 2024, con riferimento all'esercizio 2023, alcuni enti e società possono essere esclusi dal bilancio consolidato in caso di:

a) **Irrilevanza:** quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Per i seguenti parametri:

- Totale dell'attivo;
- Patrimonio netto;
- Totale dei ricavi caratteristici.

Le partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento. A partire dall'esercizio 2018, i bilanci con un'incidenza inferiore al 3% per ciascun parametro sono considerati irrilevanti.

La valutazione dell'irrilevanza deve essere fatta sia per il singolo ente o società sia per l'insieme degli enti e società considerati scarsamente significativi, poiché la somma di più situazioni modeste potrebbe risultare significativa per il consolidamento.

Per l'esclusione per irrilevanza, a partire dall'esercizio 2018, la somma delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve avere un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se la somma supera il 10%, la capogruppo identifica i bilanci irrilevanti da includere nel bilancio consolidato per riportare la somma a un'incidenza inferiore al 10%.

b) **Impossibilità di ottenere informazioni necessarie per il consolidamento:** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per questo motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi straordinari (terremoti, alluvioni, altre calamità naturali).

Considerato che le modifiche del **DM 11.08.2017** influenzano gli esercizi dal 2017 in poi:

- La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Provincia di Pisa elenca le società partecipate e gli enti vigilati.
- La Provincia di Pisa ha adottato vari decreti presidenziali e delibere di consiglio per identificare e rettificare i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di consolidamento per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.
- La **Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 27/12/2023** riguarda la revisione delle partecipazioni pubbliche secondo l'art. 20 del **D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016**, modificato dal **Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017**.

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pisa”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi ai quali la Provincia ha partecipato nell’anno 2022:

<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>% partecipazione</i>
Società controllata	Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l.	Società a responsabilità limitata	99,664
Società partecipata	Polo NAVACCHIO S.p.A.	Società per azioni	46,748
Società partecipata	PONT-TECH S.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	27,140
Società partecipata	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.	Società per azioni	0,997
Società partecipata	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Società per azioni	0,081
Società partecipata	TOSCANA AEROPORTI S.p.A.	Società per azioni	4,910

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” della Provincia di Pisa, la soglia di rilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto provinciale dell’anno 2023, ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata la seguente:

Dati rendiconto Provincia di Pisa	Anno 2023	Soglia di Rilevanza 3%
Totale Attivo	379.281.792,36	11.378.453,77
Totale Patrimonio Netto	221.808.671,38	6.654.260,14
Totale componenti positivi della Gestione	68.228.598,02	2.046.857,94

Vista la verifica della soglia di irrilevanza dei dati della Provincia sugli enti e Società controllati e partecipati e non cessati nel 2023 (Allegato A al decreto);

RILEVATO ALTRESI' che le "Società controllate e partecipate", oltre a presentare un'incidenza inferiore al 3% per tutti e tre i parametri di cui al principio sopra citato, non presentano bilanci che possono considerarsi "significativi" ai fini del bilancio consolidato in quanto non sono affidatarie di alcun servizio da parte dell'Ente;

Visto il decreto presidenziale n. 73 del 30/07/2024 "Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 ottobre 2024";

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

esprime il proprio parere favorevole alla bozza decreto presidenziale n. 2316/2024 avente ad oggetto:

"INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023"

Il Collegio dei Revisori dei Cont.

- dott. Giacomo Orazzini - Presidente del Collegio
- dott. Luca Turchi – Membro del Collegio
- rag. Massimo Cateni – Membro del Collegio



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 2316/2024

ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 05/08/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 2316/2024 ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023., si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 07/08/2024

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale